

CATTABRIGA CLAUDIA

Dottore Commercialista
Revisore Contabile



Nr. iscrizione 513/A

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO DEL 26/03/2010

<p>CESSIONE DI IMMOBILE STRUMENTALE PER IL PROFESSIONISTA Ris. Ag. Entrate 2.03.2010, n. 13/E</p>	<ul style="list-style-type: none">• L'Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un professionista che intende effettuare la cessione ad una società di leasing dell'immobile strumentale che utilizza per la propria attività e che aveva acquistato a titolo personale come soggetto non titolare di partita Iva. Il professionista intende, inoltre, attuare il successivo riacquisto come titolare di partita Iva, mantenendo la destinazione esclusiva dell'immobile all'esercizio dell'attività professionale.• Per i professionisti le plusvalenze o minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili strumentali concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo solo se il fabbricato è stato acquistato a partire dal 1.01.2007. Se l'acquisto risale a una data antecedente al 2007, l'eventuale plusvalore o minusvalore derivante dalla successiva cessione non ha alcuna rilevanza ai fini fiscali.• Per quanto riguarda la deduzione dei canoni di leasing versati per l'immobile usato nell'attività professionale, questi costi sono deducibili solo se il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato nel periodo compreso tra l'1.01.2007 e il 31.12.2009, a patto che abbia una durata minima di 8 anni e una massima di 15.
<p>BOLLATURA E VIDIMAZIONE DEL PROSPETTO DI RIVALUTAZIONE Ris. Ag. Entrate 3.03.2010, n. 14/E</p>	<p>Coerentemente con quanto previsto per i soggetti in contabilità ordinaria che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura e vidimazione, anche gli imprenditori individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione.</p>
<p>RITENUTE PER LE SOMME LIQUIDATE A SEGUITO DI PIGNORAMENTO PRESSO TERZI Prov. Ag. Entrate 3.03.2010, prot. 34755</p>	<ul style="list-style-type: none">• L'Agenzia delle Entrate ha precisato come effettuare le ritenute Irpef del 20% in caso di pagamento eseguito con pignoramento presso terzi in veste di sostituti d'imposta. In particolare, il terzo che eroga le somme deve rilasciare al creditore pignoratizio l'apposita certificazione, comunicando al debitore il pagamento eseguito e l'ammontare delle ritenute operate. Inoltre, deve indicare nella dichiarazione dei sostituti d'imposta i dati sui pagamenti effettuati. Il creditore pignoratizio deve indicare i redditi percepiti e le ritenute subite nella dichiarazione dei redditi, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva. Il debitore, se è tenuto a presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta, deve indicarvi i dati relativi al creditore e alla natura delle somme oggetto di debito. In ogni caso, non deve effettuare le operazioni di conguaglio.• Con R.M. 18/E/2010 è stato istituito il codice tributo "1049" per versare, con modello F24, la ritenuta del 20% operata, a titolo di acconto Irpef dovuta dal creditore, sui pagamenti eseguiti mediante pignoramento presso terzi.

<p>RIALLINEAMENTO VALORI FISCALI E CONTABILI PER SOGGETTI IAS Circ. Ag. Entrate 4.03.2010, n. 8/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sull'applicazione del D.L. 185/2008, che ha previsto la possibilità per i soggetti IAS, di liberarsi dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali presenti in bilancio. Le imprese, infatti, secondo il disposto del decreto anticrisi 2008, possono operare il riallineamento pagando un'imposta sostitutiva ed esercitando una specifica opzione in Unico 2009. Chi non ha indicato gli elementi utili al riallineamento nella dichiarazione ordinaria può esercitare questa scelta nella dichiarazione integrativa. Il fatto di non aver manifestato l'opzione nella dichiarazione dei redditi non implica necessariamente la volontà di non aderire al regime speciale, ma può essere piuttosto legato alle oggettive difficoltà di concludere tutti gli adempimenti connessi al riallineamento. I contribuenti possono correggere l'omessa compilazione del quadro RQ di Unico 2009 entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. • Riguardo al trattamento fiscale dell'avviamento nell'ipotesi di conferimento del compendio aziendale cui questo asset si riferisce, il valore dell'avviamento non può essere trasferito e deve essere, quindi, escluso ai fini fiscali dal concetto di azienda conferita.
<p>RIPORTO DELLE PERDITE FISCALI NELLA FUSIONE E SCISSIONE Circ. Ag. Entrate 9.03.2010, n. 9/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di fusioni e scissioni di società legate in consolidato, le perdite maturate negli esercizi in cui vale l'opzione sono tutte riportabili, dal momento che possono escludersi manovre elusive volte a realizzare, con l'operazione di aggregazione, la compensazione delle perdite tra le società coinvolte. Queste ultime, infatti, non possono fruire di alcun vantaggio in più in termini di compensazione degli imponibili poiché le perdite prodotte dalle società aderenti al consolidato nascono già compensabili con gli utili delle altre aziende incluse nella tassazione di gruppo. • Resta fermo che di fronte a operazioni realizzate in via strumentale nella fase immediatamente precedente alla cessazione del consolidato o messe in atto da società che successivamente sono uscite dal perimetro di consolidamento, l'Amministrazione Finanziaria ha il potere di effettuare i controlli per verificare se l'operazione è stata realizzata quando era effettivamente in vigore l'opzione della tassazione di gruppo al solo scopo di eludere il Fisco.
<p>RECUPERO ECOINCENTIVI AUTO Ris. Ag. Entrate 5.03.2010, n. 15/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È possibile la cessione del credito maturato dalle imprese produttrici o importatrici di auto che non trova capienza nelle imposte e nei contributi da versare, purché il trasferimento risulti da un atto con data certa e sia notificato all'Amministrazione Finanziaria. La società che acquisisce il credito può a sua volta utilizzare le somme in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi. • Per l'atto di cessione di questi particolari crediti non sussiste l'obbligo di registrazione, poiché rientra tra quelli formati per l'applicazione o la liquidazione delle imposte. Nel caso in cui le parti decidano comunque di registrare l'atto, l'imposta di registro è dovuta in misura fissa.
<p>CODICE TRIBUTO PER COMPENSAZIONE CREDITO D'IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI IN CAMPANIA Ris. Ag. Entrate 8.03.2010, n. 17/E</p>	<p>Sono stati istituiti i codici tributo per l'utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito d'imposta concesso alle imprese che hanno effettuato nuovi investimenti produttivi nel territorio della Regione Campania.</p>
<p>NUOVA CAUSALE CONTRIBUTO Ris. Ag. Entrate 9.03.2010, n. 19/E</p>	<p>Al fine di consentire il versamento, tramite modello F24, dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro in modalità dilazionata breve è stata istituita la causale contributo "PRCA" denominata "Aziende DM – Dilazione on line".</p>

<p>TASSAZIONE ATTI DI COMPRAVENDITA DI IMMOBILE ABITATIVO E DI PIÙ PERTINENZE Circ. Ag. Entrate 12.03.2010, n. 10/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Agli atti imponibili ad Iva che comportano la cessione di un immobile ad uso abitativo e di più pertinenze le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano una sola volta e in misura fissa, indipendentemente dal numero di immobili pertinenziali trasferiti e della diversa aliquota Iva agli stessi applicabile. Tale agevolazione è subordinata al fatto che acquirente e venditore siano i medesimi. • In particolare, per quanto riguarda l'imposta di registro, il tributo trova applicazione una tantum nella misura fissa di 168 euro per il trasferimento dell'abitazione principale e delle relative pertinenze da parte dell'impresa costruttrice o di ri-strutturazione entro 4 anni dalla fine dei lavori. La presenza di un unico negozio complesso, infatti, comporta l'applicazione del registro solo una volta. È il caso, ad esempio, della vendita allo stesso acquirente di una casa con due box. Un discorso che si ripropone negli stessi termini anche per le imposte ipo-catastali, applicabili ciascuna una sola volta, anche se le pertinenze sono soggette ad aliquote Iva diverse. • Seguendo queste indicazioni, gli uffici delle Entrate riesamineranno le controversie in corso, abbandonando la pretesa tributaria nei casi previsti.
<p>CHIARIMENTI FORNITI ALLA STAMPA SPECIALIZZATA Circ. Ag. Entrate 12.03.2010, n. 12/E</p>	<p>La circolare 12.03.2010, n. 12/E riporta le risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate nel corso di incontri con la stampa specializzata, relative a quesiti concernenti l'applicazione del visto di conformità, delle compensazioni dei crediti Iva, delle nuove regole in tema di territorialità dei servizi e di altre novità fiscali.</p>
<p>REGOLARIZZAZIONE OMISSIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI ESTERI Circ. Ag. Entrate 12.03.2010, n. 11/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in merito ai lavoratori dipendenti italiani in servizio all'estero e agli altri contribuenti tenuti agli obblighi di monitoraggio fiscale che devono regolarizzare la loro posizione, in caso di mancata o incompleta presentazione del modulo RW e dei relativi quadri reddituali. I lavoratori frontalieri e i dipendenti di imprese private italiane, straniere o multinazionali con residenza fiscale in Italia, possono fruire della mini sanzione, per le violazioni commesse fino al 2008, anche nel caso in cui non svolgano più la loro attività lavorativa all'estero e abbiano mantenuto oltre confine le proprie disponibilità. Inoltre, questa sanzione leggera si applica anche agli ex dipendenti privati attualmente in pensione. • Non sono oggetto di monitoraggio fiscale le somme versate per legge a forme di previdenza complementare organizzate o gestite da società ed enti di diritto estero come, ad esempio, il cosiddetto secondo pilastro svizzero (previdenza integrativa obbligatoria per chi lavora in Svizzera).
<p>SPESE DI RAPPRESENTANZA Norma di comportamento ADC n. 177</p>	<p>Le spese di ospitalità a favore di soggetti diversi dai clienti o potenziali clienti, sostenute con motivazioni economico-aziendali differenti dalla mera finalità promozionale o di pubbliche relazioni, non sono spese di rappresentanza.</p>
<p>GESTIONE DEL CONTENZIOSO NELLA DETRAZIONE IVA AUTO Circ. Ag. Entrate 15.03.2010, n. 13/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate ha dettato ulteriori chiarimenti ai suoi uffici per la gestione delle controversie pendenti in materia di detrazione Iva veicoli, con riferimento sia ai casi in cui il contribuente ha presentato la richiesta di rimborso analitica o forfetaria, sia ai casi non interessati dalle procedure di rimborso disciplinate dal D.L. 258/2006. • In particolare, la circolare fa il punto sulle norme e sulla prassi in tema di rimborso dell'Iva assolta sull'acquisto di veicoli e spese accessorie - originariamente non detratta nel rispetto delle disposizioni nazionali poi "bocciate" dalla Corte di Giustizia Europea (causa C-228/2005) - e illustra nel dettaglio gli effetti della sentenza comunitaria sul contenzioso pendente. • In particolare, è stato precisato che la disapplicazione dei limiti alla detraibilità, pur operando anche relativamente ai rapporti tributari sorti prima della pronuncia, non ha effetto rispetto a quelli "definitivamente esauriti" alla data del 14.09.2006.
<p>RIPRESA ADEMPIMENTI TRIBUTARI SOSPESI PER IL SISMA IN ABRUZZO Prov. Ag. Entrate 2010/42341</p>	<p>I soggetti che avrebbero dovuto presentare le dichiarazioni fiscali nei termini compresi nel periodo di sospensione disposto in seguito agli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo, devono assolvere tali adempimenti entro la data del 31.03.2010. La dichiarazione deve essere presentata in ogni caso dai contribuenti che hanno chiesto al sostituto d'imposta di non operare le ritenute. Anche gli altri adempimenti fiscali, per i quali i termini di esecuzione sono scaduti nel periodo di sospensione, devono essere effettuati entro il 31.03.2010.</p>

<p>ELENCHI INTRASTAT E PERIODO TRANSITORIO Circ. Ag. Entrate 18.03.2010, n. 14/E</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Non saranno sanzionati gli errori nell'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile commessi prima del 19.02.2010, data di pubblicazione del D.Lgs. 18/2010. Nessuna penalità anche per quanti hanno presentato in ritardo gli elenchi Intrastat relativi al mese di gennaio 2010, la cui scadenza era fissata prima che fossero pubblicate le disposizioni attuative. • Gli operatori tenuti esclusivamente alla presentazione degli elenchi riepilogativi relativi ai servizi potranno ignorare le prestazioni rese e ricevute nel corso del 2009, non essendo sempre possibile determinare il loro esatto ammontare. • Per quanto riguarda i servizi intracomunitari ricevuti, il numero e la data della fattura da indicare nell'Intrastat sono quelli attribuiti dal committente nazionale secondo la progressione seguita da quest'ultimo in contabilità, sia in caso di autofatturazione, sia di integrazione della fattura ottenuta dal contribuente estero.
<p>COEFFICIENTI ICI DEI FABBRICATI DELLE IMPRESE G.U. 24.03.2010, n. 69</p>	<p>Il D.M. Economia 9.03.2010 aggiorna i coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati delle imprese, ai fini dell'applicazione dell'Ici dovuta per l'anno 2010.</p>
<p>NUOVO MODELLO DI CARTELLA DI PAGAMENTO Prov. Ag. Entrate 20.03.2010, n. 2010/46308</p>	<ul style="list-style-type: none"> • È stato approvato il nuovo modello di cartella di pagamento, che sostituisce integralmente il modello approvato con de-creso del 28.06.1999. L'adozione del nuovo modello è obbligatoria per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione successivamente al 30.09.2010. • È stata posta in maggiore evidenza l'informazione relativa all'intimazione di pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella ed al conseguente avvio dell'esecuzione forzata in caso di mancato pagamento; è stato inserito un prospetto di sintesi delle somme dovute, contenente l'elencazione dei rispettivi enti creditori e del totale complessivamente dovuto nel caso di pagamento entro le scadenze, con espressa indicazione del termine di pagamento entro 60 giorni dalla data di notifica nelle ipotesi in cui la cartella contenga ruoli a rata unica; infine, nella parte sottostante, è stata fornita una breve descrizione degli adempimenti connessi alla notifica della cartella e delle conseguenze in caso di mancato o ritardato pagamento delle somme.
<p>BONUS ASSUNZIONI Comunicato Ag. Entrate 15.03.2010</p>	<p>Entro il 31.03.2010 i datori di lavoro ammessi a beneficiare del credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate devono presentare, in via telematica, la comunicazione che attesta il mantenimento del livello occupazionale annuale (mod. C/IAL). Il mancato invio della comunicazione comporta la decadenza dal diritto al credito d'imposta, a partire dall'anno in cui la comunicazione doveva essere presentata.</p>
<p>FLUSSO TELEMATICO 730-4 Comunicato Ag. Entrate 16.03.2010</p>	<p>I datori di lavoro pubblici e privati hanno tempo fino al 31.03.2010 per comunicare l'utenza telematica o il nome dell'intermediario presso cui intendono ricevere dall'Agenzia delle Entrate i dati contabili dei modelli 730-4 dei loro dipendenti. Ciò è indispensabile per effettuare le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni, che da quest'anno interessa tutti i sostituti d'imposta e non più soltanto quelli con domicilio fiscale in una delle 44 province coinvolte nella sperimentazione iniziata nel 2008. Fanno eccezione alcuni grandi enti (Inps, Ipost, Inpdap, Mef, Ferrovie dello Stato e Poste Spa), che già ricevono telematicamente sui propri siti la comunicazione del risultato contabile.</p>
<p>RIMBORSO O COMPENSAZIONE CREDITO IVA TRIMESTRALE Prov. Ag. Entrate 20.03.2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con provvedimento del 20.03.2010 dell'Agenzia delle Entrate sono state apportate modifiche alle istruzioni del modello Iva TR, in linea con l'attuale quadro normativo che vede, da un lato, le nuove regole comunitarie in materia di territorialità delle prestazioni di servizi ai fini Iva (recepite dal D.Lgs. 18/2010) e, dall'altro, il cambio di modalità per l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva trimestrali (previsto dal D.L.78/2009). • Nessuna modifica, invece, per il modello da utilizzare e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica, che restano quelli approvati con il provvedimento del 19.03.2009.
<p>COMUNICAZIONE UNICA Comunicato Ag. Entrate 22.03.2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il 31.03.2010 si concluderà il periodo di sperimentazione della Comunicazione Unica per l'avvio delle attività d'impresa. La Comunicazione Unica riguarderà oltre 6 milioni di imprese attualmente esistenti in Italia e tutti coloro che, dal 1.04.2010, intenderanno aprire una qualunque iniziativa economica in forma d'impresa. • A partire dal 1.04.2010, inoltre, ComUnica consentirà di adempiere anche agli obblighi verso l'Albo ministeriale delle società cooperative.

<p>COMUNICAZIONI AI PROPRIETARI DI IMMOBILI ALL'ESTERO Comunicato Ag. Entrate 24.03.2010</p>	<ul style="list-style-type: none"> • L'Agenzia delle Entrate è in procinto di spedire una lettera ai contribuenti che risultavano, nel 2005, in possesso di immobili in Francia, in particolare nel dipartimento delle Alpi Marittime nel quale rientra la costa Azzurra, e ai proprietari di immobili in Gran Bretagna nel 2008. • La stessa informerà sui nuovi obblighi dichiarativi legati al possesso di immobili all'estero a partire dall'anno d'imposta 2009 e suggerirà ai contribuenti di regolarizzare eventuali illeciti fiscali commessi negli anni precedenti, anche alla luce dell'inasprimento dei controlli.
<p>COMUNICAZIONE PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA Prov. Ag. Entrate 6.05.2009</p>	<p>I contribuenti che si avvalgono della detrazione d'imposta del 55% riconosciuta per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, sull'involucro di edifici esistenti, di installazione di pannelli solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, devono comunicare, entro il 31.03.2010, le spese sostenute nel 2009, in caso di lavori che proseguono oltre il periodo d'imposta.</p>
<p>COLLEGATO LAVORO</p>	<p>È stato approvato in via definitiva ed ora attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il "collegato lavoro". I punti principali del provvedimento riguardano la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti, misure contro il lavoro sommerso, modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro, riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi, modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità, certificati di malattia, clausole generali e certificazione del contratto di lavoro, conciliazione e arbitrato.</p>
<p>REVISIONE CONTABILE G.U. 23.03.2010, n. 68 Suppl. Ord. n. 58</p>	<p>Il D.Lgs. 27.01.2010, n. 39 contiene la nuova disciplina della revisione legale dei conti ed entrerà in vigore il 7.04.2010. Tuttavia, solo una parte delle norme risulterà direttamente applicabile; per le altre sarà necessario attendere i regolamenti attuativi. Tra le novità del provvedimento vi è la sostituzione degli attuali 2 registri dei revisori contabili (registro tenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob) con un unico registro. Ne deriva che gli iscritti potranno svolgere qualsiasi incarico, anche presso società quotate. La responsabilità patrimoniale dei revisori legali e delle società di revisione sarà connessa al contributo effettivo al danno cagionato nei confronti della società che ha conferito l'incarico, dei suoi soci e dei terzi comunque danneggiati. Saranno responsabili anche i dipendenti che hanno collaborato all'attività di revisione.</p>
<p>ELENCHI 5 PER MILLE 2008 Comunicato Ag. Entrate 18.03.2010</p>	<p>Sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate sono stati pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari con le scelte espresse dai contribuenti e gli importi assegnati agli enti ammessi al riparto per l'esercizio 2008.</p>
<p>DECRETO INCENTIVI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il Consiglio dei Ministri ha varato il pacchetto incentivi di sostegno ai consumi. Tra le aree interessate vi sono: elettrodomestici, cucine componibili, motocicli, nuovi immobili ad alta efficienza, macchine agricole e movimento terra, gru a torre per edilizia. Per il settore tessile è previsto un sostegno alla ricerca delle aziende che investono in campioni. • Gli incentivi scatteranno il 6.04.2010 e saranno in vigore fino al 31.12.2010; tuttavia, la loro durata potrebbe essere inferiore, trattandosi di aiuti che saranno bloccati una volta che le risorse stanziare saranno esaurite.
<p>MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE G.U. 5.03.2010, n. 53</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il D.Lgs. 4.03.2010, n. 28 riforma la disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale. Risulta regolamentata la figura degli organismi di mediazione, con la previsione di un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. • Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi natura.
<p>TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE G.U. 11.03.2010, n. 58</p>	<p>Il D.Lgs. 27.01.2010, n. 35, in vigore dal 12.03.2010, regola il trasporto effettuato su strada, per ferrovia o per navigazione interna, sia in Italia che fra Stati comunitari, di merci pericolose.</p>

<p>CODICE DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE G.U. 9.03.2010, n. 56- Suppl. Ord. n. 48</p>	<p>Il D.Lgs. 13.01.2010, n. 33 attua il Codice della proprietà industriale, adottato con D.Lgs. 30/2005. Il provvedimento, entrato in vigore il 10.03.2010, mira ad offrire agli utenti procedure agevolate nell'ottenimento e nella gestione dei titoli della proprietà industriale.</p>
<p>REGIMI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ</p>	<p>Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto di recepimento della direttiva servizi sullo svolgimento di attività commerciali, artigianali e professionali. Tra le novità vi è l'abolizione del ruolo dei mediatori.</p>
<p>BANCA DATI DELLE LEGGI ITALIANE www.normattiva.it</p>	<p>Dal 19.03.2010 è consultabile on line la banca dati "Normattiva", accessibile a tutti e consultabile gratuitamente, che contiene i testi delle leggi statali vigenti aggiornate in tempo reale. L'intero corpus della normativa statale sarà inserito gradualmente. Attualmente sono disponibili gli atti normativi pubblicati dal 1.01.1980 ad oggi.</p>